

## **Relazione sul lavoro svolto e commento dei dati raccolti dal Gruppo 7 dell'Osservatorio di giurisprudenza del Tribunale di Milano**

### **La costituzione del gruppo di studio dell'Osservatorio "Gruppo 7"**

L'Osservatorio di Milano ha costituito nel settembre 2015 un gruppo di studio, denominato "Gruppo 7", con l'obiettivo di verificare se vi fossero altre materie, diverse dal danno non patrimoniale alla persona, nelle quali potessero essere identificati dei parametri liquidatori ricorrenti, concretamente e stabilmente adoperati dalla giurisprudenza di merito, con il duplice obiettivo di consentire una maggiore omogeneità (e, quindi, equità e prevedibilità) delle decisioni e di semplificare il lavoro motivazionale del Giudice, rendendo la decisione più stabile anche nella fase impugnatoria.

Tra le varie materie esaminate, il Gruppo 7 ha concentrato le ricerche sull'istituto previsto dall'art. 96 u.c. c.p.c..

### **L'istituto: l'importo di cui all'art. 96 u.c. c.p.c.**

Come è noto, l' "importo equitativamente determinato" di cui all'art. 96 co. 3 u.c. c.p.c. non è un "danno" in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte. Cost. 23.06.2016 n. 152). In punto di liquidazione dell'importo è stato affermato che la stessa "deve solo osservare il criterio equitativo...con l'unico limite della ragionevolezza" (Cass. 21570/2012).

### **Metodo di analisi e proposta**

Nel corso dell'anno 2015/2016, il Gruppo 7 ha raccolto ed esaminato 38 provvedimenti (sentenze ed ordinanze), in prevalenza del Tribunale di Milano; dai provvedimenti sono stati estratti i dati salienti (tipo di azione, *petitum*, *decisum*, numero di parti, compensi liquidati, importo liquidato ex art. 96 c.p.c., criteri adoperati se indicati nella motivazione).

L'analisi non ha riguardato i presupposti considerati dal Giudice per riconoscere la sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., ma solo ed esclusivamente quali criteri ha seguito il Giudice quando, ritenuta la sussistenza dei presupposti in punto di *an debeatur*, ha liquidato il *quantum*.

Sulla scorta di questo primo campione è stata elaborata la proposta presentata in occasione dell'Assemblea nazionale degli Osservatori del 27.05.2016 (importo ex art. 96 u.c. c.p.c. liquidato in misura pari al compenso liquidato, aumentabile sino al doppio e diminuibile sino alla metà in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto).

### **Lavori di verifica della proposta**

L'Osservatorio ha deciso la prosecuzione del lavoro di studio del Gruppo 7 anche quest'anno 2016/2017, con l'obiettivo di verificare la validità della proposta, allargando il campione dei provvedimenti, possibilmente anche su base territoriale.

Sono stati raccolti ulteriori provvedimenti che, sommati a quelli precedentemente acquisiti, hanno composto un campione complessivo di 90 provvedimenti (sentenze e ordinanze) che liquidano la somma di cui all'art. 96 u.c. c.p.c., emessi nell'ultimo quinquennio, su base nazionale, con prevalenza (78 su 90) del distretto della Corte d'appello milanese.

I provvedimenti sono stati esaminati con lo stesso criterio di cui sopra, cioè estraendo e comparando i dati salienti (*petitum*, *decisum*, tipo di azione, compensi liquidati, numero parti, ecc.), raccolti nei quattro prospetti allegati alla presente relazione.

## **Esiti del lavoro di raccolta e censimento dei provvedimenti**

Dalla disamina dei provvedimenti raccolti, tutti conservati su supporto digitale dal coordinatore del Gruppo 7, è emerso quanto segue.

### **Campione “A”: il totale del campione (90 provvedimenti)**

Nel 55% dei casi il Giudice ha espressamente indicato di adoperare come parametro liquidatorio il criterio delle “spese” (attenzione: pur indicando come parametro le “spese di lite”, in concreto il parametro adoperato dal Giudice è quello del “compenso” di cui al d.m. 55/2014, al netto, quindi, del rimborso forfetario spese generali e degli accessori); il 26% non ha indicato alcun parametro, il 3% ha indicato quale parametro l’indennizzo di cui alla Legge Pinto, il 16% si è riferito ad altri criteri (aliquota *petitum*, aliquota *decisum*, imposta di registro, spese per testi e/o ricerca dei documenti).

### **Campione “B”: “equità pura” (22 provvedimenti)**

È stato analizzato il campione dei provvedimenti che hanno liquidato l’importo *ex art. 96 c.p.c.* senza menzionare alcun criterio, quindi con “equità pura”.

Dall’analisi del campione risulta che nel 50% dei casi il Giudice ha liquidato un importo *ex art. 96 c.p.c.* compreso tra il 50% ed il 100% del compenso defensionale; il 41% ha liquidato un importo inferiore al 50% del compenso ed il 9% ha liquidato un importo superiore al 100% del compenso.

Dall’esame del campione B emerge che anche quando nessun parametro è espressamente indicato, nella maggioranza dei casi sono stati liquidati importi di fatto ispirati al compenso defensionale liquidato, in parte ridotto.

### **Campione “C”: parametro del “compenso” + “equità pura” (72 provvedimenti)**

Sono stati analizzati congiuntamente i provvedimenti che dichiarano di adoperare il parametro delle “spese” (cioè del compenso) e quelli che non hanno esplicitato alcun parametro: il campione è stato denominato “C”

Dall’analisi del campione C risulta che circa un terzo ha liquidato l’importo *ex art. 96 c.p.c.* in misura sostanzialmente pari al 100% dei compensi (tendenza all’arrotondamento); altresì, emerge che il 65% ha liquidato importi compresi tra il 50% ed il 100% del compenso; il 21% ha liquidato un importo inferiore al 50%; il 14% ha liquidato un importo superiore al 100%.

### **Campione “D”: parametro del “compenso” (50 provvedimenti)**

Sono stati analizzati i provvedimenti che dichiarano espressamente di liquidare l’importo di cui all’art. 96 u.c. c.p.c. con riferimento al parametro delle spese (id est: compenso): il campione è stato denominato “D”.

Dall’esame del campione D risulta che il 72% ha liquidato l’importo *ex art. 96 c.p.c.* in misura dal 50% al 100% del compenso; il 12% ha liquidato importi inferiori al 50% dei compensi ed il 16% ha liquidato importi maggiori del 100% del compenso.

Dal confronto tra i campioni B e D emerge come anche nei provvedimenti in cui non è stato espressamente indicato alcun criterio, la maggioranza dei Giudici ha liquidato importi compresi tra il 50% ed il 100% dei compensi liquidati, come avviene nei provvedimenti di cui al campione D.

## **Estremi in termini assoluti**

L'importo massimo liquidato *ex art. 96 c.p.c.* è stato pari ad € 1.300.000,00 (compenso liquidato nella causa: €1.290.000,00).

L'importo minimo liquidato *ex art. 96 c.p.c.* è stato pari ad €300,00 (compenso liquidato: € 1.380,00).

### **Estremi in termini relativi**

L'importo massimo liquidato *ex art. 96 c.p.c.* in relazione al compenso è stato un importo pari al 400% del compenso (sospensione esecuzione, compensi liquidati € 25.000,00 ed importo liquidato *ex art. 96 c.p.c.* di €100.000).

L'importo minimo liquidato *ex art. 96 c.p.c.* in relazione al compenso è stato pari al 7% del compenso (compenso: €8.030,00; importo *ex art. 96 c.p.c.*: €580,00).

### **Conclusioni del Gruppo 7**

L'ampliamento del campione ha confermato che il parametro "*compensi liquidati*" è del tutto maggioritario nella pratica, sia quando c'è una motivazione espressa sui criteri del *quantum*, sia quando manca un riferimento esplicito al parametro adoperato.

### **Circa la graduazione**

Dall'esame dei dati emerge che la quota di circa un terzo (tra coloro che adoperano il parametro compensi + equità pura) si assesta su importi sostanzialmente pari al 100% del compenso defensionale; inoltre, la quota di due terzi (tra coloro che adoperano il parametro compensi + equità pura) si assesta su importi compresi tra il 50% e poco più del 100% del compenso, a seconda della gravità dello specifico caso di abuso del processo.

### **Gli indici**

Gli indici spesi dai Giudici nelle motivazioni per la graduazione dell'importo *ex art. 96 uc c.p.c.* sono stati: valore della causa, durata del processo, numero delle parti vittoriose (abusate da lite temeraria), intensità dell'elemento soggettivo dell'abusante, affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario.

### **Proposta definitiva**

Tali emergenze appaiono sostanzialmente in linea con la proposta dell'Osservatorio di cui al 27.05.2016 che può, pertanto, essere confermata con la seguente precisazione:

***“l'importo ex art. 96 u.c. c.p.c. può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale ex d.m. 55/2014 e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.***

Facendo un esempio, se il compenso liquidato è pari ad €4.850,00, l'importo *ex art. 96 uc c.p.c.*, potrà essere tendenzialmente determinato in € 4.500,00, sarà riducibile sino ad € 2.500,00 ed aumentabile sino ad € 7.300,00, in ragione delle caratteristiche specifico dell'abuso del processo.

Il tutto, naturalmente, ferma sempre la possibilità per il Giudice di ridurre ulteriormente, ovvero aumentare ulteriormente l'importo di cui all'art. 96 c.p.c., in ragione di circostanze specifiche eccezionali (nel senso della tenuità o della gravità) del caso concreto.

### **Laboratorio nazionale sul danno alla persona tenuto a Milano 6 maggio 2017**

I lavori e le conclusioni di cui sopra sono stati presentati in occasione al Laboratorio nazionale sul danno alla persona, tenutosi a Milano il 6.05.2017, invitandosi i componenti degli altri Osservatori presenti a trasmettere al Coordinatore ulteriori provvedimenti dei rispettivi distretti.

Nel dibattito che ne è seguito sono emerse le seguenti considerazioni.

1) l' idoneità del parametro "*spese del processo*" non è in discussione, anche considerato che si tratta di un parametro scelto a suo tempo dallo stesso Legislatore (art. 385 co. 4 c.p.c., introdotto da art. 13 d. lgs 26.02.2006 n. 40, disposizione antesignana dell'odierno art. 96 co. 3 c.p.c., poi abrogata dalla l. 18.06.2009 n. 69, che ha introdotto l'art. 96 co. 3 cpc e generalizzato l'istituto); si tratta, altresì, di un parametro anche più volte confermato come idoneo dalla Corte di legittimità (*ex multis*: Cass. 21570/2012) ;

2) per "*spese del processo*" attualmente deve intendersi il "*compenso defensionale*" di cui al d.m. 55/2014; l'indicazione, proveniente dall'Osservatorio di Roma, nel senso di liquidare l'importo *ex art. 96* uc c.p.c. con riferimento al compenso defensionale "liquidabile", invece che a quello in concreto liquidato, non trova seguito nella pratica, a fronte del dato schiacciante emergente dalla giurisprudenza;

3) i parametri del "*compenso defensionale*" sono quindi condivisibili e congrui a condizione che -e nella misura in cui- il Giudice della causa liquidi il compenso defensionale con scrupolosa applicazione dei vari indici specializzanti (in aumento ed in diminuzione dei parametri medi) previsti dal d.m. 55/2014, così dovendo tenere conto della durata, del numero delle parti, dell'obiettivo impegno difensivo del Difensore della parte abusata da lite temeraria, essendo evidente che l'impegno difensivo cagionato da domande/eccezioni temerarie si ripercuote sia sul Difensore della parte abusata sia sulla parte stessa;

4) per quanto precede, sarebbe, pertanto, compito dell'Osservatorio, nel proporre il parametro del compenso defensionale, ribadire l'importanza che il Giudice provveda a calibrare la liquidazione del detto compenso a favore della parte vittoriosa, avuto riguardo alle obiettive caratteristiche del processo ed all'attività difensiva in concreto svolta dalla Difesa della parte vittoriosa (ed abusata dalla lite temeraria);

5) la proposta conclusiva del Gruppo 7 va dunque condivisa e sottoposta all'Osservatorio nazionale che si terrà prossimamente a Roma nei giorni 19-20-21 maggio 2017, con le precisazioni di cui ai punti da 1 a 4 che precedono.

In occasione della detta assemblea si richiederà ai partecipanti di verificare come è liquidato l'importo *ex art. 96* c.p.c. nelle rispettive Corti di provenienza e di raccogliere e trasmettere ulteriori provvedimenti al coordinatore del Gruppo 7.

Si ringraziano tutti i componenti del Gruppo 7 per il prezioso contributo offerto da ciascuno con un ringraziamento particolare al dott. Alessandro Cappai, tirocinante presso l'ufficio della Scrivente, per l'ausilio fornito ai lavori del Gruppo 7, mediante l'elaborazione del prospetto e dei grafici allegati alla presente relazione.

Milano, 17 maggio 2017

il coordinatore del Gruppo 7  
*dott.ssa Ilaria Gentile*